REGOLAMENTO (CEE) N. 1734/84 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1984

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1032/84 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1032/84 ha esteso ai lupini dolci le misure speciali previste per i piselli, le fave e le favette ; che è opportuno adattare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 2036/82 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1601/83 [4], e precisare la definizione di « lupino dolce » ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2036/82 prevede, ai fini del controllo del diritto all'aiuto, la conclusione di un contratto fra il produttore e il primo acquirente, nonché la presentazione da parte di quest'ultimo di una dichiarazione di consegna ; che, dato l'aumento del numero dei produttori, le conseguenze amministrative delle suddette disposizioni diventano alquanto gravose ; che le stesse garanzie possono essere ottenute mediante la sola dichiarazione di consegna, purché essa permetta di vedere se il prezzo minimo sia stato effettivamente pagato al produttore ;

considerando che il suddetto regolamento definisce la nozione di assoggettamento a controllo come un controllo materiale effettuato per ogni consegna all'impresa utilizzatrice ; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita e dell'aumento del numero di utilizzatori dei prodotti in questione, tale controllo materiale comporta delle difficoltà di esecuzione ; che le stesse garanzie possono essere fornite mediante riconoscimento delle imprese utilizzatrici, assortito di un controllo, in particolare, della contabilità di magazzino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2036/82 è modificato come segue :

1) nel titolo, le parole « i piselli, le fave e le favette » sono sostituite con « i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci » ;

2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

1. primo acquirente : ogni persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che abbia concluso con il produttore un contratto d'acquisto di piselli, fave, favette e lupini dolci prodotti nella sua azienda — il contratto dovendo soddisfare la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1431/82 — e che prenda in consegna questi prodotti ;

2. dichiarazione di consegna : la dichiarazione in cui il primo acquirente certifica :

   — la quantità dei prodotti consegnati dal produttore,

   — le condizioni di prezzo riprese nel contratto ;

3. organizzazione riconosciuta : l'organizzazione di produzione e di valorizzazione o l'associazione di produttori dei prodotti in questione, rispondente a requisiti da stabilire ;

4. utilizzatore riconosciuto : ogni persona fisica o giuridica che utilizzi i prodotti in questione e che risponda a requisiti da stabilire ;

5. ingresso nell'impresa : l'atto con cui l'utilizzatore riconosciuto prende in consegna il prodotto per la sua utilizzazione nell'impresa conformemente al presente regolamento » ;

3) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4*

1. In caso di vendita dei prodotti da parte del produttore, il primo acquirente deposita presso l'organismo designato dallo Stato membro in cui il prodotto è raccolto la dichiarazione di consegna.

2. L'organismo designato dallo Stato membro, dopo aver verificato la dichiarazione, rilascia al primo acquirente un certificato attestante che, per il quantitativo consegnato dal produttore, quest'ultimo ha beneficiato almeno del prezzo minimo » ;

---

[1] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
[2] GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39.
[3] GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
[4] GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 1.

4) il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Nel caso di cui all'articolo 4, l'aiuto viene concesso ad ogni utilizzatore riconosciuto che utilizza i prodotti in causa a condizione :

— che egli depositi, presso l'organismo designato dallo Stato membro sul cui territorio il prodotto è stato utilizzato, una domanda nonché il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2 ;

— che il quantitativo che è entrato nell'impresa e che non è superiore a quello indicato nel certificato è stato effettivamente utilizzato » ;

5) è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 5 bis*

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, viene concesso dallo Stato membro interessato soltanto agli utilizzatori che ne fanno domanda e

— che tengono una contabilità di magazzino secondo disposizioni da stabilire e

— che accettano qualsiasi controllo previsto nel quadro dell'applicazione del regime di aiuto.

2. Ad ogni utilizzatore riconosciuto viene attribuito un numero di identificazione.

3. Il riconoscimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, viene ritirato qualora, tranne casi di forza maggiore, non sia più soddisfatto uno dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Salvo restando il rimborso dell'importo dell'aiuto, lo Stato membro interessato decide il ritiro temporaneo del riconoscimento a qualsiasi utilizzatore che abbia chiesto l'aiuto per un quantitativo di prodotto superiore al quantitativo per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto a meno che l'utilizzatore provi che non si tratta di un'irregolarità e tale prova soddisfi lo Stato membro in questione » ;

6) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Se il produttore non commercializza i prodotti, ma li fa trasformare presso un'organizzazione riconosciuta dallo Stato membro per l'alimentazione degli animali nella propria azienda o nell'azienda di un altro membro dell'organizzazione, l'organizzazione riconosciuta presenta all'organismo designato dallo Stato membro in cui i prodotti sono raccolti una dichiarazione di trasformazione » ;

7) il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 10*

Il diritto all'aiuto è acquisito nel momento in cui i prodotti sono stati effettivamente utilizzati in conformità del presente regolamento.

Tuttavia, nel caso di vendita dei prodotti da parte del produttore, l'aiuto può essere anticipato non appena i prodotti sono entrati nell'impresa in cui saranno utilizzati, purché sia costituita una sufficiente cauzione » ;

8) il testo dell'articolo 11 è modificato come segue :

a) nel paragrafo 1 le parole « piselli, fave e favette » sono sostituite da « piselli, fave, favette e lupini dolci » ;

b) è aggiunto il seguente paragrafo :

« 4. Ai sensi del presente regolamento si intende per "lupino dolce", il lupino prodotto a partire da sementi di una qualità minima che deve essere determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e la cui varietà figura in una lista fissata secondo la stessa procedura » ;

9) all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente :

« Per gli utilizzatori riconosciuti, questo sistema di controllo porta sull'insieme delle operazioni dal momento dell'ingresso del prodotto nell'impresa fino alla sua utilizzazione effettiva ».

Articolo 2

Le eventuali misure transitorie, necessarie per agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello previsto nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78. Esse restano applicabili durante il periodo strettamente necessario per agevolare il passaggio da un regime all'altro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD